Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 294 del 1° dicembre 1960

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 1° dicembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 86[illegible] 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili nove posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in otto:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, richiesto dal successivo art. 6, a seconda del gruppo di prove di esami al quale il candidato intende partecipare.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il gruppo di prove di esami di cui al successivo art. 6 al quale intendono partecipare;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA D'ESAME

GRUPPO I

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in una delle branche della chimica o in farmacia.

A) Prove scritte:

1) svolgimeno di un tema su un argomento di chimica generale o chimica organica o chimica biologica;

2) svolgimento di un tema riguardante i metodi per il controllo di sostanze biologicamente attive;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) analisi qualitativa di un miscuglio di almeno cinque acidi e cinque basi;

2) ricerca dei gruppi funzionali di una sostanza organica e riconoscimento di essa;

3) tecnica dei controlli biologici.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

PROGRAMMA D'ESAME

GRUPPO II

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche o scienze naturali o in medicina e chirurgia.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di biologia o di fisiologia;

2) svolgimento di un tema riguardante i metodi per il controllo di sostanze biologicamente attive;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) autopsia degli animali da esperimento;

2) microscopia, tecnica microscopica, riconoscimento di preparati istologici;

3) tecnica dei controlli biologici.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quel-

lo di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1960
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 359. — MOFFA

(6938)

Concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili trentatre posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in ventinove;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea in una delle branche della chimica o in farmacia o in scienze biologiche o in agraria conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di quattro prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o inorganica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica organica o di chimica fisica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) analisi qualitativa di un miscuglio di almeno cinque acidi e cinque basi;

2) dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) ricerca dei gruppi funzionali di una sostanza organica;

4) esecuzione di una misura o di una determinazione con uno degli *strumenti o apparecchi* in uso nei Laboratori di chimica.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 378. — MOFFA

(6939)

Concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 750, i posti che risultino disponibili nelle qualifiche non superiori a quella di aiuto del ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità possono essere conferiti mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente al ruolo organico della stessa carriera e coloro che alla data del 1° luglio 1959 svolgevano attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato in numero di otto i posti che si possono conferire, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, nella qualifica di aiuto (coeff. 325), nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per titoli ed esami a otto posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto appartenente al ruolo organico della stessa carriera e a coloro che alla data del 1° luglio 1959 svolgevano attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medifica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea conseguito da almeno sette anni presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, richiesto dal successivo art. 6, a seconda del gruppo di prove di esami al quale il candidato intende partecipare;

5) avere svolto attività presso l'Istituto per almeno due anni.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio e l'anno di conseguimento;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il gruppo di prove di esami, di cui al successivo art. 6, al quale intendono partecipare;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consisteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche o di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO I

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze agrarie;

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di micologia generale;

2) svolgimento di un tema sulle fermentazioni;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) riconoscimento e classificazione di un micete;

2) isolamenti in culture pure di ceppi;

3) esecuzione di una fermentazione in beuta.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO II

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze agrarie;
laurea in medicina e chirurgia.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di genetica generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di genetica microbiologica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) esecuzione di un preparato cariologico e descrizione dei processi osservati;

2) interpretazione genetica di un *pedegree* o di una segregazione mendeliana elementare;

3) analisi statistica di dati genetici.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO III

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in una delle branche della chimica:
laurea in farmacia.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o di chimica organica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica o chimica delle fermentazioni;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) esecuzione di una esperienza microrespirometrica;

2) esecuzione di una separazione cromatografica ed elettroforetica;

3) interpretazione di una bioautocromatogramma o di un radiocromatogramma.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato in carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 325 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 374. — MOFFA

(6940)

Concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a otto posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato pertanto che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica, esclusi i posti di cui sopra utilizzati in applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 750, risultano disponibili sette posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750, possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in sei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, richiesto dal successivo art. 6, a seconda del gruppo di prove di esami al quale il candidato intende partecipare;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'*Ufficio del personale* dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome:

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il gruppo di prove di esami, di cui al successivo art. 6, al quale intendono partecipare;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO I

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze agrarie.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di micologia generale;

2) svolgimento di un tema sulle fermentazioni;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) riconoscimento e classificazione di un micete;
2) isolamenti in culture pure di ceppi;
3) esecuzione di una fermentazione in beuta.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO II

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze agrarie;
laurea in medicina e chirurgia.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di genetica generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di genetica microbiologica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) esecuzione di un preparato cariologico e descrizione dei processi osservati;

2) interpretazione genetica di un *pedegree* o di una segregazione mendeliana elementare;

3) analisi statistica di dati genetici.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prova scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO III

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in una delle branche della chimica;
laurea in farmacia.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o di chimica organica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica o chimica delle fermentazioni;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) esecuzione di una esperienza microrespirometrica;

2) esecuzione di una separazione cromatografica ed elettroforetica;

3) interpretazione di una bioautocromatogramma o di un radiocromatogramma.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del Personale dell'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 372. — MOFFA

(6941)

Concorso per titoli ed esami a dodici posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili quattordici posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in 12;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, richiesto dal successivo art. 6, a seconda del gruppo di prove di esami al quale il candidato intende partecipare;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del Personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome:

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il gruppo di prove di esami, di cui al successivo art. 6, al quale intendono partecipare;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti

i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

Gruppo I

Diplomi di laurea richiesti:

laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze naturali;
laurea in medicina e chirurgia.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia o di farmacologia;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una tecnica di indagine fisiologica con registrazione grafica riguardante il sistema cardiovascolare, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente ed il sistema nervoso nei mammiferi;

2) riconoscimento e saggio dell'attività biologica di un farmaco;

3) riconoscimento e dosaggio biochimico e biologico dei mediatori chimici e degli enzimi relativi nel sangue, nei tessuti, nelle urine.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto Superiore di Sanità.

PROGRAMMA D'ESAME

Gruppo II

Diploma di laurea richiesto:

Laurea in una delle branche della chimica.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o chimica organica o chimica biologica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) ricerca dei gruppi funzionali e riconoscimento di sostanze organiche;

2) caratterizzazione di una sostanza organica mediante le determinazioni di costanti chimico-fisiche;

3) preparazione di un composto organico.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova, e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di Chimica Terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1960
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 373. — MOFFA

(6942)

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili 11 posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in 9;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea in una delle branche della fisica conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate.

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisica sperimentale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di fisica atomica o nucleare;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) Prove pratiche:

1) esecuzione di una misura o di una determinazione con un qualsiasi strumento o apparecchio di fisica, scelto tra quelli di uso corrente nei laboratori;

2) uso di apparecchi per la ricerca e la misura della radioattività;

3) riconoscimento dello schema e del principio del funzionamento di un semplice apparecchio elettronico.

C) Prova orale:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica *in sostituzione del diploma*;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 376. — MOFFA

(6943)

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili cinque posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750, possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in quattro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea in una delle branche dell'ingegneria conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) progettazione di massima di un'opera attinente ad una delle seguenti materie: edilizia, idraulica e costruzioni idrauliche, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica;

2) calcoli e disegni costruttivi di particolari relativi alle materie comprese nel programma della prima prova scritta;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) calcolazione di massima e disegni schematici di particolari relativi agli edifici civili, alle costruzioni idrauliche ed agli impianti tecnici;

2) misure e controlli a mezzo dei principali strumenti ed apparecchi di fisica tecnica ed elettrotecnica;

3) disegni schematici di particolari relativi alle opere sopra specificate, integrati dalle inerenti calcolazioni di massima.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4 e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti sa-

ranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 377. — MOFFA

(6944)

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750:

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili dodici posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in dieci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

4) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di batteriologia;

2) svolgimento di un tema su un argomento di virologia;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) diagnostica microbiologica; istologia normale e patologica delle malattie infettive;

2) autopsia di animali di laboratorio e accertamento diagnostico; tecniche di coltura dei tessuti;

3) tecniche immunologiche.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 375. — MOFFA

(6945)

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili tre posti,

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 216 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in due;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'eletiorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di microbiologia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di eziologia ed epizoologia delle malattie infettive degli animali domestici;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni fino a tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) accertamenti di laboratorio di una malattia infettiva degli animali domestici;

2) ispezione sanitaria e controllo microbiologico ed istologico degli alimenti di origine animale;

3) riconoscimento di preparati di microbiologia ed istologia.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 371. — MOFFA

(6947)

Concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili ventuno posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera di concetto da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in diciotto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di biologia e di microbiologia;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una lingua straniera scelta dal candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una prova inerente ad un dosaggio o ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio;

2) calcolo di dosaggio o di misura eseguita ed eventuale rappresentazione grafica;

3) descrizione con relazione dattiloscritta delle prove pratiche eseguite.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e pratiche con esclusione della lingua straniera;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data, in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3, 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 393. — MOFFA

(6948)

Concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili venti posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera di con

cetto da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950 n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici conferibili a termini del predetto articolo 18 viene determinato in 18;

Decreta

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi o del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di chimica analitica, qualitativa e quantitativa;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una lingua straniera scelta del candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una prova inerente ad un dosaggio o ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio;

2) calcolo di dosaggio o di una misura eseguita ed eventuale rappresentazione grafica;

3) descrizione con relazione dattiloscritta delle prove pratiche eseguite.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e pratiche con esclusione della lingua straniera;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 395. — MOFFA

(6949)

Concorso per esami a diciassette posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili 19 posti;

Considerato che detti posti ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera di concetto da espletare tra il personale in servizio nello Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in 17;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data dal 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di fisica generale o applicata;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una lingua straniera scelta dal candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una prova inerente ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio;

2) rappresentazione grafica di una esperienza o di una misura eseguita;

3) descrizione con relazione dattiloscritta delle prove pratiche eseguite.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione della lingua straniera;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coeff. 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 396. MOFFA

(6650)

Concorso per esami a diciotto posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili ventuno posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera di concetto da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in diciotto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al n. 4, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto in ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la prova pratica di cui al successivo art. 4 nella quale intendano sostenere l'esame;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato;

2) elementi di contabilità generale dello Stato.

B) *Prova pratica*:

1) prova di stenografia o saggio di scrittura a macchina a scelta del candidato.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte;

2) lettura e traduzione di un brano da una lingua straniera scelta dal candidato;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di Sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi Amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 394. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Ordinamento politico ed amministrativo dello Stato:

Gli elementi costitutivi dello Stato. Gli organi costituzionali dello Stato: Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento, il Governo, la Magistratura. Funzioni del Parlamento e della Magistratura. La funzione amministrativa: Organi attivi, consultivi e di controllo. Atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, validità ed efficacia degli atti amministrativi. Ricorsi amministrativi.

Contabilità generale dello Stato:

I beni dello Stato e loro distinzione. Gli organi della gestione finanziaria e di controllo: Ragioneria generale dello Stato, Tesoreria centrale e provinciale e Corte dei conti. Bilancio di previsione: Formazione, approvazione, aggiunte e variazioni. Entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento. Spese dello Stato: impegno, liquidazione e pagamento.

(6951)

Concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili diciassette posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera di concetto da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in quindici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al n. 4, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto in ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale con particolare riguardo alla storia della scienza (dalla fine del 1700);

2) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato;

B) *Prova pratica*:

1) copia a macchina di schede o di lettere anche in lingua straniera e ricerche nominative e bibliografiche in repertori usuali biografici e bibliografici o inserzione per ordine alfabetico di schede in cataloghi.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte;

2) nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1960
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 397. — MOFFA

(6952)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151351) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.